

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2007

relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure urgenti di lotta contro l'influenza aviaria nel Regno Unito nel 2007

[notificata con il numero C(2007) 3892]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2007/569/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 3 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi di urgenza. L'articolo 3 bis della decisione 90/424/CEE prevede che gli Stati membri ottengano un contributo finanziario della Comunità a copertura di determinate spese sostenute in relazione all'adozione di misure di eradicazione dell'influenza aviaria.

(2) Nel 2007 nel Regno Unito sono stati registrati focolai di influenza aviaria. L'insorgenza di tale malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità. In risposta a tali focolai il Regno Unito ha adottato misure di lotta a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.

(3) Il versamento del contributo finanziario della Comunità è subordinato all'effettiva attuazione delle misure programmate e alla comunicazione alla Commissione, entro termini precisi, di tutte le informazioni necessarie da parte delle autorità competenti.

(4) A norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 3, della decisione 90/424/CEE il contributo finanziario della Comunità deve ammontare al 50 % delle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro.

(5) Il Regno Unito ha adempiuto a tutti gli obblighi tecnici e amministrativi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE. Esso ha trasmesso alla Commissione i dati sulle spese sostenute e ha continuato a fornire tutte le informazioni necessarie sulle spese di indennizzo e sulle spese operative.

(6) Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio ⁽²⁾, non copre più l'influenza aviaria, a seguito della modifica della decisione 90/424/CEE apportata dalla decisione 2006/53/CE ⁽³⁾. È quindi necessario che la presente decisione stabilisca espressamente che l'erogazione del contributo finanziario al Regno Unito è subordinata al rispetto di determinate norme stabilite dal regolamento (CE) n. 349/2005.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Partecipazione finanziaria della Comunità

1. Il Regno Unito può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità a copertura delle spese che tale Stato membro ha sostenuto a seguito dell'adozione nel 2007 delle misure di lotta contro l'influenza aviaria di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.

2. Ai fini della presente decisione si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 2 a 5, gli articoli 7 e 8, l'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, e l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 349/2005.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37.

*Articolo 2***Destinatario**

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
